



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1196

in data

20/11/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCORDO
DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DI UN'AREA VERDE CON SOGETTI PRIVATI,
AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE N. 449 DEL 27.12.1997.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 12/09/2012 con la quale sono state assegnate i Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 05.08.2012 avente ad oggetto l'"*Approvazione schema di convenzione per l'accordo di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di un'area verde con soggetti privati, ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997*";

Visto l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che costituisce il principale riferimento normativo in materia che prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere contratti di sponsorizzazione;

Considerato che i contratti di sponsorizzazione delineati dalla normativa sopra citata "... siano finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati";

Richiamato inoltre:

- l'art. 119 del T.U.E.L., che riafferma la legittimazione delle Pubbliche Amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. perseguimento di interessi pubblici;
2. esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
3. conseguimento di un risparmio di spesa;

- l'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 6/2007, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, che ha ulteriormente specificato l'interesse per i contratti di sponsorizzazione, introducendo innovazioni anche in merito alla disciplina applicabile a tali contratti;

Considerato altresì che:

- per la Pubblica Amministrazione è ammessa la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor ottiene la veicolazione della propria immagine tramite l'attività della Pubblica Amministrazione e a tal fine paga un corrispettivo o, com'è più usuale, presta un servizio;

- il contratto di sponsorizzazione può essere applicato in varie aree di attività della Pubblica Amministrazione, producendo notevoli benefici per quest'ultima in termini di risparmio di risorse;

Vista la lettera prot. n. 7395 del 5 giugno 2012 con la quale la Nuova Casa di Cura s.r.l. con sede in Decimomannu, Piazza Virgilio Loi n.1, chiede di poter realizzare un intervento di allestimento e valorizzazione di un'area verde di proprietà comunale sita in via Delle Aie;

Considerato che tale iniziativa potrà consentire la salvaguardia e la valorizzazione di parte del patrimonio verde pubblico, con una riduzione degli oneri attualmente a carico dell'Amministrazione Comunale mentre il soggetto privato, ottiene in cambio un ritorno di immagine, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che le aree oggetto della convenzione di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico e che per tutta la durata del contratto l'Amministrazione Comunale consentirà allo sponsor di pubblicizzare la sua collaborazione;

Dato atto altresì che la convenzione di sponsorizzazione avverrà mediante:

1. realizzazione di un intervento di allestimento e valorizzazione dell'area verde pubblica sita all'intersezione tra la via delle Aie e piazza V. Loi, lato proprietà Spese Intelligente, previa manutenzione, allestimento e messa a dimora delle piante per il recupero dell'area oggetto del contratto;
2. l'installazione di n. due cartelli monofacciali non luminosi aventi superficie pari a mq 2x3 e 3x2;

Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. n. 6/2007;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto del Comune di Decimomannu approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DELITERMINA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato,

1) di concedere alla Nuova Casa di Cura s.r.l. con sede in Decimomannu Piazza Virgilio Loi n.1, la possibilità di realizzare l'allestimento e la valorizzazione di un'area verde di proprietà comunale sita in via Delle Aie, con la finalità di:

- poter realizzare un intervento di allestimento e valorizzazione di un'area verde pubblica sita all'intersezione tra via Delle Aie e Piazza Virgilio Loi, lato proprietà Spese Intelligente, previa manutenzione, allestimento e messa a dimora delle piante per il recupero dell'area oggetto del contratto;

- poter installare, a conclusione della realizzazione dell'intervento, numero 2 (due) cartelli monofacciali non luminosi aventi superficie pari a mq 2x3 e 3x2;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e i relativi allegati A) Relazione del sistema ambientale nell'area verde, agli atti dell'ufficio, aente ad oggetto la *"Valorizzazione paesistico - territoriale dell'area pubblica comunale adiacente la Nuova Casa di Cura di Decimomannu"* realizzazione del sistema ambientale nell'area verde e la relativa planimetria;
- 3) di fissare in anni 10 (dieci) la durata della convenzione di sponsorizzazione;
- 3) di procedere alla stipula della convenzione di sponsorizzazione in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 05.08.2012 aente ad oggetto l'*"Approvazione schema di convenzione per l'accordo di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di un'area verde con soggetti privati, ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997"*.

SCHEMA DI

Convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico con pubblicizzazione dell'intervento.

Addì ***** nella sede del Comune di Decimomannu rappresentato dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa ***** , nel seguito nominato COMUNE e la ditta ***** di ***** rappresentata da ***** , in qualità di ***** , nel seguito denominata SPONSOR si conviene e si stipula quanto segue:

- Il Comune di Decimomannu affida in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della Legge n. 449/1997, dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163/2006, allo SPONSOR, la sponsorizzazione dell'intervento di realizzazione di tutte le opere necessarie all'allestimento e valorizzazione di un'area verde pubblica sita all'intersezione tra via Delle Aie e Piazza Virgilio Loi, lato proprietà Spese Intelligente, previa manutenzione, allestimento e messa a dimora delle piante per il recupero dell'area e poter installare, a conclusione della realizzazione dell'intervento, numero 2 (due) cartelli monofacciali non luminosi aventi superficie pari a mq 2x3 e 3x2.

1. Lo sponsor si impegna a far eseguire o eseguire direttamente i lavori di manutenzione delle aree verdi evidenziate nella planimetria allegata alla Relazione del sistema ambientale nell'area verde, agli atti dell'ufficio, avente ad oggetto la "Valorizzazione paesistico - territoriale dell'area pubblica comunale adiacente la Nuova Casa di Cura di Decimomannu" per la sistemazione e manutenzione della specifica area di verde pubblico sopraindicata. A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere.

2. I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti in conformità al programma di interventi allegato e proposto dallo sponsor.

3. La ditta che eseguirà i lavori oggetto della presente convenzione dovrà operare in condizioni di massima sicurezza sia per quanto attiene alle norme che regolamentano l'uso di tutti i dispositivi del caso per i lavoratori, sia tenendo conto del fatto che i lavori e i servizi oggetto della presente convenzione si svolgono su una strada trafficata. Lo svolgimento dei lavori di manutenzione alle aree affidate dovrà svolgersi senza pregiudizio alcuno per la circolazione stradale.

4. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente convenzione, lo sponsor si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavori e sui cantieri.

5. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione con la massima diligenza. Ai sensi del D.Lgs 152/06 " Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. In particolare lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

6. Lo sponsor, nell'ambito delle operazioni di manutenzione delle aree, dovrà provvedere al ripristino di tutti i manufatti o attrezzature eventualmente presenti, strettamente connessi alla fruizione del verde, che dovessero danneggiarsi o deteriorarsi nel tempo.

7. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto al programma di manutenzione allegato, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

8. Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi (se e qualora necessari), verranno effettuati, previo accordi, a cura e spese dello sponsor.

9. Il comune, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà sopralluoghi in fase di manutenzione per verificare il corretto rispetto del progetto e delle successive operazioni manutentive e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il ripristino delle condizioni di decoro richieste.

10. Se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione venissero provocati danni alle alberature e/o alle strutture, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.
11. Lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o cartelli informativi collocati in loco in numero massimo di 2 (due) cartelli monofacciali non luminosi aventi superficie pari a mq 2x3 e 3x2.
12. L'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 5 e seguenti del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
13. Gli oneri relativi ai consumi di acqua per irrigazione, restano a carico dello sponsor.
14. Le spese relative alle operazioni di manutenzione dell'impianto di irrigazione sono a carico dello sponsor.
15. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla presente convezione sono a carico dello sponsor.
16. La fatturazione dell'intervento avverrà mediante applicazione della procedura di sponsorizzazione secondo le modalità definite dal Servizio Finanziario dell'Amministrazione Comunale.
17. Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Decimomannu da ogni richiesta di risarcimento.
18. Lo sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
19. Le aree a verde mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti.
20. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo.
21. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, la presente convenzione decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il relativo costo a carico dello sponsor.
22. Il presente accordo ha durata di numero 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.
23. L'area dovrà essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del verbale di ripresa in carico da parte del Comune.
24. E' vietata la cessione, anche parziale della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
25. Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Decimomannu, lì _____

Per il Comune di Decimomannu
Dott.ssa

Per la Ditta

Art.9) Risoluzione, Esecuzione in danno

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor , con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questa convenzione;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.lgs 81/08).

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si avvrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Art. 10) Annullamento del contratto

Qualora trascorsi 60 giorni dalla data di consegna dell'area da parte del Comune di Milano, lo Sponsor non avesse provveduto ad eseguire i lavori di sistemazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato

ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili alla Parte stessa che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l'Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l'area a verde. Nel frattempo lo Sponsor è comunque obbligata a mantenere l'area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione necessaria;

Art.11) Penali

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore del contratto stesso, calcolato in €. 0.000,00 qualora, per cause imputabili allo Sponsor , non siano rispettate le condizioni contrattuali per la sistemazione e manutenzione dell'area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

Art.12) Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art.13) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati

personalni che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art.14) Condizioni e disposizioni generali di contratto.

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e

regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del

presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguitate; in ogni caso trovano applicazione

gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

Art.15) Recesso unilaterale

La superficie oggetto della presente convenzione è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria svolta dell'Amministrazione Comunale.

Di tale informazione ne prende atto la Parte che si impegna nel presente contratto e che, quindi, si assoggetta

a quanto previsto dall'art. 1353 C.C.

Pertanto ai sensi del precedente articolo l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, in caso eccezionale e non preventivabile al momento della stipula, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali tali da modificare la destinazione d'uso dell'area oggetto della convenzione, senza che la Parte possa richiedere indennizzo rispetto alle attività

nel frattempo svolte.

Art.16) Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Art.17) Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor. Il presente contratto è assoggettato ad IVA pertanto l'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Art.18) Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. ... fogli oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Letto , approvato e sottoscritto

Milano,

Per IL COMUNE DI MILANO per

Ing. Luigi Vigani

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN'AREA VERDE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE N. 449 DEL 27.12.1997.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 20/11/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
